



## **“Consiglio regionale della Campania”**

**Settore Risorse Finanziarie e Strumentali**

### **Determina di Impegno N. 1172 del 29/09/2025**

**Oggetto: Proroga tecnica del contratto di Vigilanza Armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania rep. 1347 del 03/06/2021 dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025 a favore della EUROPOLICE s.r.l. con sede legale a Castel San Giorgio (SA) via Europa 72 – Impegno della spesa. CIG 8228800C91.**

*Elenco firmatari*

*Francesco Crisci - Settore Risorse Finanziarie e Strumentali*



## Consiglio regionale della Campania

### Settore Risorse Finanziarie e Strumentali

**OGGETTO:** Proroga tecnica del contratto di Vigilanza Armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania rep. 1347 del 03/06/2021 dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025 a favore della EUROPOLICE s.r.l. con sede legale a Castel San Giorgio (SA) via Europa 72 – Impegno della spesa. CIG 8228800C91.

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

- con Determina n. 623/DGR-S del 9 giugno 2020, si procedeva all'indizione, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, di una gara mediante procedura aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera c), per l'affidamento triennale del Servizio di Vigilanza Armata delle sedi del Consiglio regionale della Campania;
- con determina n. 330 del 24/03/2021, è stata disposta l'aggiudicazione della gara per l'affidamento triennale del servizio di Vigilanza Armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania alla società Europolice s.r.l. con sede legale alla via Europa n. 72 – Castel San Giorgio (SA);
- a seguito della procedura è stato stipulato il relativo contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Salerno – Ufficio Territoriale di Pagani il giorno 28/05/2021 e repertoriato, presso la Direzione generale Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali il giorno 03/06/2021 sotto il n. 1347, con scadenza 30 aprile 2024;
- con determina n. 364 del 27/03/2024 è stata indetta la procedura di affidamento dell'Appalto specifico indetto dal Consiglio Regionale della Campania del "Servizio quadriennale di vigilanza armata delle sedi del Consiglio Regionale della Campania" nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per i servizi di vigilanza ID 2679, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma acquistinrete.it;
- nella sopra citata determina è stato previsto, in via presuntiva, il giorno 01/09/2024 quale data di avvio del nuovo contratto;
- nelle more della conclusione della procedura per l'affidamento del nuovo contratto, onde garantire la continuità del servizio, è stato necessario prorogare il contratto rep. 1347 più volte ed in particolare, con determina n. 386 del 03/04/2024 fino al 31/08/2024 (mesi quattro), con determina n. 1000 del 28/08/2024 fino al 31/12/2024 (mesi quattro) e con determina n. 1534 del 10/12/2024 fino al 31/03/2025 (mesi tre);
- medio tempore, con determina dirigenziale n. 115 del 23/01/2025, la procedura di gara sopra menzionata è stata aggiudicata all'operatore Europolice S.r.l., ovvero l'aggiudicatario uscente tuttavia, in ottemperanza al disposto di cui al comma 4 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, non si è potuto procedere alla stipula del relativo contratto, in considerazione del ricorso R.G. n.592/2025 presentato innanzi al TAR della Campania dalla società seconda graduata Cosmopol spa, con contestuale domanda cautelare di sospensione degli atti pro tempore adottati dall'Amministrazione;
- in virtù della condizione sospensiva che ha coinvolto la fase di stipula del nuovo contratto, a causa del proliferare del contenzioso, si è reso necessario ricorrere nuovamente alla proroga del contratto in essere, con determina n. 336 del 17/03/2025 fino al 31/05/2025 (mesi due) e con determina n. 577 del 19/05/2025 fino al 30/09/2025 (mesi quattro);



## Consiglio regionale della Campania

### PRESO ATTO CHE

- a. nelle more della decisione del TAR Campania sul ricorso R.G. n. 592/2025, il Consiglio di Stato (Sez. V), con Sentenza n. 5599 del 27 giugno 2025, ha accolto il ricorso principale R.G. n. 8258/2024 presentato da Consip Spa, respingendo di converso l'appello incidentale proposto dalla società aggiudicataria Europolice srl, ordinando all'Amministrazione la sua esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del nuovo contratto poiché, al momento della pubblicazione della gara, non risultava accreditata alla categoria merceologica oggetto dell'affidamento, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per i servizi di vigilanza ID 2679, nel cui ambito si è svolta la procedura;
- b. l'Amministrazione, con determina dirigenziale n. 798 del 02/07/2025, ha disposto l'esclusione della società aggiudicataria, Europolice S.r.l., disponendo di effettuare le verifiche dei requisiti propedeutici all'aggiudicazione, in capo all'operatore economico secondo graduato, società Cosmopol SpA;
- c. la società aggiudicataria esclusa, mediante proposizione del ricorso R.G. n. 4226/2025 innanzi al T.A.R. della Campania, ha richiesto la revoca della determina dirigenziale n. 798 del 02/07/2025 nonché, in via cautelare, la sospensione degli atti p.t. adottati dalla S.A;
- d. il medesimo operatore economico, con ricorso R.G. n. 6213/2025 proposto innanzi al Consiglio di Stato di Roma, ha richiesto la revocazione della Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V), n. 5599 del 27 giugno 2025, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 104/2010 (C.p.a.): tale giudizio sarà deciso nel merito nell'udienza fissata per il 25 gennaio 2026 visto che le parti, nella camera di consiglio svoltasi in data 11 settembre 2025, hanno rinunciato di comune accordo al giudizio cautelare.

### DATO ATTO CHE

- a. l'Amministrazione con determina dirigenziale n. 1142 del 19.09.2025, ha preso atto di quanto indicato nella determina n. 798 del 02/07/2025 e, fatte salve le eventuali determinazioni consequenziali all'esito dei giudizi pendenti R.G. n. 6213/2025 – R.G. n. 4226/2025, ha aggiudicato la gara *de qua* alla società Cosmopol SpA (P.I. N. 01764680649) con sede legale in Avellino (AV) – Contrada Santorelli snc – 83100 – zona industriale Pianodardine.

### CONSIDERATO che

- a) il comma 10 dell'art. 17 del codice così dispone: *“La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente”*;
- b) all'art. 18, comma 4 del codice, a mente del quale: *“Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare”*;



## Consiglio regionale della Campania

- c) per quanto innanzi, in ossequio alle mentovate disposizioni di legge, fino alla definizione del giudizio cautelare relativo al ricorso R.G. n. 4226/2025 presentato dalla società Europolice srl, la cui trattazione è stata rinviata a data da stabilirsi, non è possibile procedere alla stipula del contratto d'appalto; pertanto, onde garantire la continuità del servizio ed evitare un nocumento all'attività dell'Amministrazione, occorre prorogare il contratto rep. 1347/2021 in via precauzionale di un ulteriore mese, e più precisamente dal 30 settembre 2025 al 31 ottobre 2025, ovvero a data antecedente qualora dovesse cessare l'effetto sospensivo della stipula del contratto come prescritto dal comma 4 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, imposto dall'esito del giudizio cautelare relativo al ricorso R.G. n. 4226/2025 proposto dalla società Europolice;
- d) per far fronte alla liquidazione di una ulteriore mensilità di proroga occorre impegnare la somma di € 125.000,00 dal cap. 3122, missione 1, programma 3, titolo 1, macro aggregato 103 piano dei conti finanziario 1.03.02.13.001 anno 2025.

### RITENUTO di dover

- 1) prorogare il contratto rep 1347 del 03/06/2021 a favore della EUROPOLICE s.r.l. con sede legale a Castel San Giorgio (SA) via Europa 72, fino al 31/10/2025 (mesi uno) ovvero a data antecedente qualora dovesse cessare l'effetto sospensivo della stipula del contratto come prescritto dal comma 4 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, imposto dall'esito del giudizio cautelare relativo al ricorso R.G. n. 4226/2025 proposto dalla società Europolice;
- 2) impegnare, ai sensi dell'art.56 del D. Lgs.118/2011 come modificato dal D. Lgs.126/2014 ed in conformità a quanto disposto dal punto 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all.4/2 del citato D.lgs. 118/2011, la somma di € 125.000,00 a valere sul cap. 3122 Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103 del Piano dei Conti Finanziario uscite 1.03.02.13.001 dell'esercizio finanziario 2025 del Consiglio Regionale della Campania.

### VISTO

- Il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- la Determina n.623/DGR-S del 09/06/2020;
- la Determina n. 330 del 24/03/2021;
- la determina n. 364 del 27/03/2024;
- la determina n. 996 del 27/08/2024;
- la determina n. 1483 del 05/12/2024;
- la determina n. 331 del 14/03/2025;
- la determina n. 568 del 14/05/2025;
- il contratto rep. 1347/2021.

### DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:

- 1) prorogare il contratto rep 1347 del 03/06/2021 a favore della EUROPOLICE s.r.l. con sede legale a Castel San Giorgio (SA) via Europa 72, fino al 31/10/2025 (mesi uno) ovvero a data antecedente qualora dovesse cessare l'effetto sospensivo della stipula del contratto come



## **Consiglio regionale della Campania**

- prescritto dal comma 4 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, imposto dall'esito del giudizio cautelare relativo al ricorso R.G. n. 4226/2025 proposto dalla società Europolice;
- 2) impegnare, ai sensi dell'art.56 del D. Lgs.118/2011 come modificato dal D. Lgs.126/2014 ed in conformità a quanto disposto dal punto 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all.4/2 del citato D.lgs. 118/2011, la somma di € 125.000,00 a valere sul cap. 3122 Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103 del Piano dei Conti Finanziario uscite 1.03.02.13.001 dell'esercizio finanziario 2025 del Consiglio Regionale della Campania;
  - 3) trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio, Ragioneria e Contabilità Analitica per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE

Francesco Crisci